

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PINTO e TESAURO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 1974

Istituzione della facoltà di medicina e chirurgia presso l'Università di Salerno

ONOREVOLI SENATORI. — La localizzazione delle sedi universitarie in Italia è stata sempre fatta sulla base di iniziative locali e nel rispetto delle tradizioni, senza tener in alcun conto le condizioni ambientali e le esigenze della popolazione studentesca. E così abbiamo un affollamento di centri universitari nella pianura padana, con sedi di università a distanza di pochi chilometri, mentre nel Mezzogiorno, fino agli anni '50, non vi era alcun altro centro universitario al disotto della direttrice Napoli-Bari.

La carenza di centri universitari nelle province meridionali è stata sempre avvertita in modo particolare, per la necessità dei giovani del Mezzogiorno di seguire gli studi universitari in mancanza di possibilità di occupazione. Ma è avvertita ancora di più da quando la popolazione scolastica è aumentata con l'istituzione della scuola obbligatoria e con la liberalizzazione dell'accesso agli studi universitari.

Anche a Salerno per una iniziativa locale, agli inizi degli anni '60, venne istituito un Istituto superiore di magistero. E solo nel 1969, dopo dure lotte per superare resistenze campanilistiche, il Magistero di Salerno venne trasformato in Università di Stato, con le facoltà di magistero e di lettere.

In breve tempo l'Università di Salerno ha avuto un grande sviluppo, con notevole afflusso di studenti, perchè a Salerno fanno capo, oltre tutti i paesi della provincia, anche molti centri delle viciniori province di Avellino e Benevento e della Lucania. Sono state istituite anche le facoltà di scienze matematiche, di economia e commercio e di giurisprudenza, ed attualmente vi sono oltre diciottomila studenti iscritti che frequentano.

La facoltà di medicina però non è stata ancora istituita, anche se a Salerno in tutte le manifestazioni ufficiali ed in altre città d'Italia, in occasione di congressi nazionali

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ed internazionali di carattere medico, si continua a ricordare con orgoglio le grandi tradizioni della gloriosa Scuola medica salernitana.

E così i giovani della provincia di Salerno e dei centri vicini, iscritti a medicina (che sono circa cinquemila), sono costretti anche essi ad emigrare al Nord. L'Università di Napoli, infatti, nonostante lo sdoppiamento della facoltà di medicina, è talmente affollata che non riesce ad assorbire altri studenti che abbiano intenzione di frequentare i corsi.

Inoltre l'onere economico, che debbono sostenere le famiglie degli studenti costretti ad emigrare, è notevole e non tutte

le famiglie lo possono sopportare, per cui molti giovani debbono rinunciare ad iscriversi a medicina.

Il CIPE già si è espresso favorevolmente nel merito, quando venne costituita l'Università di Salerno. La regione Campania ha in discussione un parere e l'orientamento dei rappresentanti delle varie parti politiche è favorevole.

Esistono perciò anche i requisiti richiesti con l'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, per la istituzione della nuova facoltà.

Si chiede pertanto che il disegno di legge venga approvato dal Senato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È istituita presso l'Università di Salerno la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 2.

L'ordinamento degli studi della facoltà di cui al precedente articolo è regolato dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dal regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e successive modificazioni.

Art. 3.

La spesa per il funzionamento della facoltà rimane a carico del capitolo 2401 del bilancio di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BROSIO, BERGAMASCO e ROBBA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 1974

Proroga e modifiche del regime di contingenti agevolati per il territorio della provincia di Gorizia

ONOREVOLI SENATORI. — Con il prossimo 31 dicembre 1974 viene a cessare il particolare regime agevolativo istituito per la zona di Gorizia dalla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e prorogato e modificato rispettivamente dalla legge 11 dicembre 1957, numero 1226, dal decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036 (convertito nella legge 2 febbraio 1967, n. 7), e dalla legge 27 dicembre 1973, n. 846.

Sono innegabili i benefici che tale regime ha recato alla popolazione goriziana, che ha avuto la possibilità di meglio fronteggiare la grave situazione venutasi a creare in conseguenza della guerra e delle mutilazioni territoriali che ne sono derivate.

Le provvidenze agevolative a favore dell'industria hanno validamente concorso nel dopoguerra a frenare l'emorragia di capitali e di iniziative, a sostenere le attività industriali e soprattutto a promuovere la creazione di nuovi stabilimenti industriali in attività interamente nuove per la zona di Gorizia il cui sviluppo è da ricollegare interamente alle agevolazioni disponibili, come nel settore dolciario ed in quello cartotecnico.

L'innesto di un processo di industrializzazione nel goriziano era d'altronde tra i fini primari prefigurati dal provvedimento legislativo del 1948 ed al consolidamento di tale processo (in funzione del sostegno che ne deriva all'intera economia provinciale) pare opportuno rivolgere oggi l'attenzione del legislatore.

I contingenti a favore della popolazione hanno, infatti, avvantaggiato i singoli consumatori e concorso a vitalizzare le attività commerciali, ma il regime delle agevolazioni pur avendo ottenuto brillanti risultati in alcuni settori industriali, non è, tuttavia, riuscito a creare iniziative idonee ad assicurare — in via permanente e definitiva — il rilancio generale dell'economia locale.

Negli ultimi anni l'attività industriale, tradizionale settore portante dell'economia isontina, è in preoccupante regresso: secondo i dati provvisori dell'ultimo censimento il numero degli occupati nell'industria è disceso, nel decennio 1961-71, da 22.544 a 21.292 unità, con una riduzione del 5,6 per cento.

Lo sviluppo dell'economia goriziana, è infine, gravemente ostacolato dalle servitù mi-

litari, che interessano i due terzi dei comuni della provincia e che danneggiano la zona non solo direttamente per i vincoli effettivi che impongono ma anche indirettamente per i rischi che esse vengono a generare negli operatori economici.

Tutte queste eccezionali circostanze comportano l'assoluta necessità di particolari provvidenze che compensino gli effetti negativi dei rilevanti disincentivi esistenti, dipendenti da cause esterne, e che siano in grado di offrire un valido contributo sollecitatorio allo sviluppo economico.

Nel prendere atto di questa realtà è necessario ammettere che è giunto il momento di adottare nuove misure più adeguate ai fini da conseguire che tengano conto delle reali esigenze di quel territorio e delle possibilità che le condizioni ambientali offrono allo sviluppo di attività produttive idonee a dare concreto impulso all'economia goriziana e ad inserirla stabilmente nel tessuto economico della nazione; si tratta di misure del resto già prefigurate nella relazione annessa al disegno di legge n. 1417 con cui il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha proposto la proroga del regime agevolativo previsto per la zona di Gorizia, successivamente convertito in legge con provvedimento n. 846 di data 27 dicembre 1973.

A queste esigenze risponde l'unito disegno di legge che — pur rimanendo in certa parte ancorato al sistema dei cosiddetti « contingenti agevolati » — affronta *ex novo* il discorso dell'agevolazione al settore industriale inserendolo nella nuova realtà legislativa, istituisce il cosiddetto fondo di solidarietà provinciale che sarà determinante per la realizzazione di quelle rilevanti opere infrastrutturali che sono indispensabili per concretare il ruolo intermediatore di Gorizia e prefigura da ultimo l'istituzione nell'ambito del complesso autoportuale di un punto franco: detto obiettivo dovrebbe sostituire il coronamento del disegno unitario prefigurato dall'unito disegno di legge affidando a Gorizia (sufficientemente consolidata nel frattempo nel suo ruolo internazionale dall'avvenuto completamento delle infrastrutture, varie e non) un concreto strumento operativo in grado di costituire un autentico volano per la sua economia.

Veniamo ora ad un esame analitico del disegno di legge in questione, articolo per articolo.

Articolo 1. — Con l'articolo in questione viene proposta la proroga del cosiddetto regime di « zona franca » sino a tutto il 31 dicembre 1989: un rinnovo quindicennale, cioè, nella meditata convinzione che proprio i rinnovi ravvicinati sin qui concessi sono in non piccola parte alla base dei modesti effetti promozionali dispiegati dal provvedimento in questi ultimi anni.

Al di là della durata, comunque, vi è la necessità di rivedere alcuni dei contenuti propri del provvedimento; così è stato proposto, infatti, ed a tale proposito si rimanda agli articoli seguenti per la cognizione dei contenuti medesimi.

In rapporto peraltro a detti contenuti (alcuni dei quali profondamente innovativi rispetto alla legge istitutiva sia per la mutata realtà di ordine economico e sociale nella quale ci si trova oggi ad operare sia per la mutata identità degli strumenti giuridici e fiscali disponibili) si è ravvisata comunque l'opportunità di garantire anche formalmente il collegamento alla legge 1° dicembre 1948, n. 1438.

Articolo 2. — Con l'articolo in esame vengono confermate le tabelle A e B (già previste dal decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036, convertito successivamente in legge 2 febbraio 1967, n. 7) con alcune variazioni qualitative e quantitative rese necessarie dalla mutata realtà economica.

Articolo 3. — L'articolo riprende la dizione dei precedenti provvedimenti sia per quel che riguarda l'ambito di destinazione al consumo dei generi di cui alla tabella A sia per quel che concerne l'ammissibilità della preventiva lavorazione di alcuni contingenti presso stabilimenti operanti *in loco*.

Di particolare interesse, in questo contesto, la mobilità dei contingenti prevista dall'ultimo comma che risponde ad istanze di ordine pratico più volte sottolineate nel corso dei dibattiti sul rinnovo del provvedimento.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo 4. — Con l'articolo in questione viene attribuita anche alle iniziative industriali localizzate nel territorio di cui all'articolo 2 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, l'esenzione dall'imposta locale sui redditi e dal 50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (per le imprese costituite in forma societaria).

Si tratta di una normativa che parifica di fatto Gorizia al Mezzogiorno e che privilegia parzialmente Gorizia anche nei confronti delle aree viciniori di Trieste, Monfalcone, Aussa-Corno alle quali come è noto (cfr. artt. 29 e 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601) è stata concessa l'esenzione decennale dall'ILOR per le iniziative industriali ivi insediate.

Quanto alla durata dell'agevolazione fiscale deve intendersi parificata a quella delle richiamate disposizioni di legge (decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601). A tale proposito giovi menzionare il punto 3 dello « Schema di disegno di legge concernente la delega legislativa al Governo della Repubblica per l'aggiornamento e la integrazione del testo unico delle leggi sulla disciplina degli interventi nel Mezzogiorno e per la revisione organica degli incentivi alle attività industriali » (approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 20 febbraio 1974) che ha indicato la data del 31 dicembre 1980 come termine ultimo per la sussistenza di tutti i provvedimenti legislativi agevolativi di ordine fiscale al settore industriale; esistendo detto provvedimento non è parso dunque opportuno indicare anche per tale agevolazione la data del 31 dicembre 1989 (prevista dall'articolo 1) come termine finale.

Articolo 5. — Con l'articolo in esame si determina di fatto l'abrogazione della cosiddetta « legge Valsecchi », almeno per quel che concerne i comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo; il che si rende obiettivamente necessario in considerazione del danno che deriva a Gorizia ed a Savogna d'Isonzo dal perdurare della normativa prevista dalla legge 1° novembre 1973, n. 762.

Articolo 6. — Con l'articolo in questione viene prefigurato lo strumento per dar con-

creta attuazione a quel fondo di solidarietà provinciale che è stato auspicato da tutte le forze politiche locali nell'intento di dar corso a quelle opere infrastrutturali che sole saranno in grado di rendere effettuale il ruolo intermediatore ed internazionale di Gorizia; la realizzazione di tali opere, tra l'altro, costituirà il punto finale di tutti i provvedimenti a favore di Gorizia che si sono succeduti dal 1948 ad oggi in quanto porrà la città in grado di realizzare finalmente da sé sola la sua funzione economica.

Articolo 7. — Con l'articolo in questione viene resa obbligatoria per la Giunta camerale la preventiva acquisizione del parere della commissione consultiva su tutta la materia attinente alla gestione dell'istituto cosiddetto « zona franca »: si tratta di un fatto estremamente importante in quanto in tal modo viene garantita un'ampia verifica dei criteri gestionali attraverso un organismo nel quale sono rappresentate tutte le componenti economiche, politiche e sindacali della provincia.

Articolo 8. — Valido ed indispensabile complemento al discorso che si è accennato sarà la istituzione, nell'ambito del complesso autoportuale, di un punto franco; notevoli sono gli effetti incentivanti prevedibilmente connessi alla localizzazione di tale entità nel complesso autoportuale, del resto già evidenziati precedentemente. I suoi contenuti dovranno essere ulteriormente specificati nel decreto istitutivo ed a tale proposito si ravvisa fin d'ora l'opportunità di includervi la facoltà, per le merci introdotte nel punto franco, delle manipolazioni usuali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e della prima manipolazione e trasformazione anche di carattere industriale.

Tabella A

Rispetto alla tabella attualmente in vigore sottolineiamo con particolare attenzione i punti seguenti:

a) lo sdoppiamento della voce doganale del bestiame in due entità separate (la pri-

ma delle quali attinente al bestiame vivo, l'altra al bestiame macellato) nell'intento di incentivare l'importazione del bestiame vivo per l'avvio *in loco* di interessanti attività collaterali che vi sono connesse;

b) l'adeguamento quantitativo di alcuni contingenti alle effettive esigenze del mercato;

c) l'inserimento *ex novo* di altri a titolo sperimentale;

d) il congruo dimensionamento del contingente di benzina (da 10.000 a 30.000 tonnellate) e di gasolio (da 10.000 a 15.000 tonnellate) sia per ragioni di ordine valutario sia perchè il contingente così aumentato permetterebbe una congrua alimentazione del cosiddetto fondo di solidarietà provinciale.

Tabella B

Rispetto alla tabella attualmente in vigore sottolineiamo i seguenti punti:

a) l'aumento di alcuni contingenti particolarmente incentivanti per le industrie (specie per le dolciarie, le liquoristiche e le metalmeccaniche di seconda lavorazione);

b) l'introduzione di nuovi generi (cfr. in particolare le voci numero 13, 14, 15 e 16) principalmente in funzione di sostegno dell'industria tessile esistente che si trova anche nel goriziano in notevole difficoltà;

c) l'introduzione dell'energia elettrica in funzione di sostegno per quel che concerne specificatamente le fonti di energia; in questo contesto, anzi, potrebbe essere forse opportuna anche l'introduzione del metano il cui utilizzo ai fini industriali non dovrebbe tardare anche nella provincia di Gorizia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La legge 1° dicembre 1948, n. 1438, come modificata con leggi 11 dicembre 1957, numero 1226, 2 febbraio 1967, n. 7 (di conversione del decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036), 27 dicembre 1973, n. 846, e con l'integrazione apportatavi dall'articolo 20-bis della legge 19 febbraio 1965, n. 28, è prorogata al 31 dicembre 1989 con le modifiche di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Le tabelle A e B previste dall'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036, convertito in legge 2 febbraio 1967, n. 7, sono sostituite dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Art. 3.

La tabella A di cui al precedente articolo 2 comprende i contingenti introdotti attraverso la dogana di Gorizia e destinati al fabbisogno della popolazione del territorio delimitato dall'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e — nei limiti delle quote annualmente stabilite dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Gorizia — alla popolazione residente nel territorio di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge stessa.

È ammessa la preventiva lavorazione — presso stabilimenti operanti nella zona indicata dall'articolo 2 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438 — dei contingenti di cui ai numeri 2, 3 e 5 della tabella A annessa alla presente legge.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro delle finanze — sentito il parere espresso dalla giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia (integrata ai sensi dell'ultimo

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

comma dell'articolo 6) — i contingenti di cui ai commi precedenti potranno essere variati quantitativamente così come potranno essere aggiunti nuovi generi e tolti quelli esistenti, con cadenza biennale, e fermo restando il valore globale delle agevolazioni.

Art. 4.

L'esenzione decennale di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, si intende convertita e trasferita sulle imposte di cui agli articoli 26, ultimo comma, e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 5.

Il diritto speciale sui generi agevolati previsto a favore dei comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo dalla legge 1° novembre 1973, n. 762, è abrogato.

Art. 6.

Ad integrazione della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, già modificata con legge 18 ottobre 1960, n. 1225, viene altresì riconosciuta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, fino al 31 dicembre 1989 e previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro delle finanze, la facoltà di riscuotere un diritto di prelievo sui contingenti di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

La misura di tale diritto di prelievo dovrà essere determinata di anno in anno con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro delle finanze, sentito il parere espresso dalla giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, integrata ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo.

I prelievi di cui sopra sono destinati esclusivamente allo sviluppo delle infrastrutture

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

economiche della provincia di Gorizia che vengono individuate prioritariamente nella realizzazione della stazione confinaria e dell'auto-porto di Gorizia con le strutture sussidiarie connesse, nonché nel potenziamento dei collegamenti (stradali, ferroviari, idroviari) tra Gorizia e le aree viciniori.

Alla gestione dei diritti di prelievo secondo le destinazioni previste dal comma precedente provvede la giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia integrata all'uopo da due rappresentanti del comune di Gorizia, da un rappresentante del comune di Savogna di Isonzo, da due rappresentanti dell'amministrazione provinciale di Gorizia, dall'intendente di finanza e dal direttore della dogana di Gorizia.

Art. 7.

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia — prima di deliberare su materie riguardanti l'amministrazione dei contingenti agevolati e su quanto altro previsto dalla presente legge — deve richiedere il parere della commissione consultiva, composta e costituita secondo il regolamento per l'amministrazione del servizio di zona franca adottato dalla giunta medesima ed approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 8.

Entro il 31 dicembre 1980 sarà provveduto — ai sensi dell'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 — alla istituzione di un punto franco nell'ambito del complesso autoportuale del comune di Gorizia, secondo le modalità che verranno descritte nell'apposito decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 166 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e con la localizzazione descritta nella planimetria allegata al decreto di istituzione.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

N. progressivo	P R O D O T T O	Contingente annuo	
1	Bestiame bovino (resa 50 per cento)	Tonn.	2.000
2	Carni macellate fresche, anche refrigerate e congelate	»	2.000
3	Burro e grassi alimentari	»	750
4	Olii alimentari	»	800
5	Caffè	»	650
6	Zucchero	»	4.000
7	Birra di produzione nazionale	Hl.	15.000
8	Birra di produzione estera	»	1.500
9	Pesce preparato e comunque conservato	Tonn.	500
10	Funghi e legumi secchi	»	500
11	Frutta secca e succhi di frutta, frutta preparata e comunque conservata	»	250
12	Formaggi e latticini	»	1.200
13	Salumi, carni insaccate, affumicate e stagionate e comunque preparate e in scatola	»	1.500
14	Liquori e distillati da cereali	Ha.	1.500
15	Legnami per costruzioni e lavoro	Mc.	3.000
16	Benzina	Tonn.	30.000
17	Gasolio	»	15.000
18	Lubrificanti	»	500
19	Mais	»	1.500
20	Farina di soja	»	150
21	Farina di pesce	»	150

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA B

N. progressivo	P R O D O T T O	Contingente annuo	
1	Zucchero	Tonn.	6.000
2	Cacao	»	500
3	Burro di cacao	»	250
4	Glucosio	»	3.000
5	Spiriti	Ha.	5.000
6	Barre di ferro o di acciaio, non profilate, tonde, eccetera; barre o verghe profilate di ferro o di acciaio; ferri e acciai in vergella o bordione; lamiere di ferro o di acciaio anche zincate, piombate o stagnate; nastri di ferro o di acciaio; filo di ferro greggio o zincato . .	Tonn.	25.000
7	Legname per costruzione e legname da lavoro, anche sfogliato	Mc.	25.000
8	Acqua ragia	Tonn.	110
9	Albumina	»	5
10	Coloranti chimici	»	45
11	Carta e cartoni	»	20.000
12	Olii combustibili per forni e caldaie, densi, semifluidi e fluidi	»	80.000
13	Filati di cotone, non preparati per la vendita al minuto	Kg.	4.000.000
14	Tessuti di cotone greggi	»	6.000.000
15	Filati di fibre tessili sintetiche e artificiali non preparati per la vendita al minuto, in fiocco, greggi . . .	»	500.000
16	Tessuti di fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco, greggi	M.	1.000.000
17	Energia elettrica	Kwh.	120.000.000
18	Bronzo e leghe varie	Tonn.	5

